



Titolo

CORTE FEDERALE D'APPELLO - ART. 101, COMMA 3, CGS - SPECIFICITÀ DELLE CENSURE

Descrizione

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, CGS FIGC non è inammissibile un reclamo che non si limiti alla mera riproposizione dei motivi del ricorso introduttivo del giudizio (in tal caso sarebbe inammissibile: da ultimo CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021; nonché Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8029), ma, al di là dell'utilizzo di formule sacramentali, contenga una articolata critica logico-giuridica della decisione di primo grado.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 79/CFA/2022-2023/F

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, primo periodo CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0079 CFA del 9 marzo 2023 (Bologna F.C. 1909 S.p.a./Lega Nazionale Professionisti Serie A e altri)